CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 19 giugno 1963, ore 18.30

L'anno millenovecentosessantatre il giorno 19 giugno in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura:

PRESIDENTE

On.Prof. Antonio SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

avv. Michele DE PIETRO

COMPONENTI DI DIRITTO

dott. Silvio TAVOLARO
dott. Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

prof. Andrea TORRENTE
dott. Paolo POLIMENO
dott. Domenico PEDOTE
prof. Francesco Paolo FRISOLI
dott. Vincenzo IANNELLI
dott. Carlo GIANNATTASIO
dott. Elio SIOTTO
dott. Emilio GERMANO
dott. Gianfranco CARNESECCHI
dott. Francesco SPINELLI
dott. Luigi DE MARCO
dott. Santi LICHERI
dott. Riccardo PACIFICI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

prof. Francesco Paolo BONIFACIO
avv. prof. Alfredo POGGI
avv. Giuseppe PERRONE CAPANO
prof. Giuseppe Menotti DE FRANCESCO
prof. Ugo NATOLI
avv. Giambattista MADIA

S E G R E T A R I

dott. Mario JANIRI
dott. Gennaro de ROBERTO
dott. Ruggiero FIRRAO
dott. Francesco CUSANI

E' assente giustificato il dott. Pietro Paolo GLINNI.

./.

In attesa dell'intervento del Presidente della Repubblica, assume la presidenza l'avv. Michele DE PIETRO, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente dà la parola al dott. POLIMENO, Presidente della Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi, perchè riferisca al Consiglio in ordine alle richieste del Ministro di Grazia e Giustizia di competenza della Commissione stessa.

Il dott. POLIMENO, nella predetta qualità, espone che la Commissione ha raggiunto il concerto con l'On.le Ministro sulle seguenti proposte che sottopone al voto del Consiglio:

1.- che l'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli sia conferito, a sua domanda, al dott. Raffaele GRECO, attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario - con funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, previo suo richiamo in ruolo;

2.- che i dottori Mario BERNABEI, Ugo GUARNERA e Paolo POLIMENO, attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario - con funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, siano richiamati in ruolo e sia loro conferito l'ufficio direttivo di Presidente di Sezione della stessa Corte;

3.- che i dottori Guido PISANI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, Gaetano GIANSIRACUSA, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, e Giovanni MIGLIARDI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, a loro domanda, siano collocati fuori del ruolo organico della Magistratura ai sensi del

./.

l'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, e siano destinati alla Corte Suprema di Cassazione per esercitarvi le funzioni di Presidente di Sezione;

4.- che l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza sia conferito, a sua domanda, al dott. Arturo MOSCATO, attualmente con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi;

5.- che l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Potenza sia conferito, a sua domanda, al dott. Mario TRANFAGLIA, attualmente con funzioni di Presidente di Sezione dello stesso Tribunale;

6.- che l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Pisa sia conferito, a sua domanda, al dott. Alberto MAUCERI, attualmente con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di Firenze.

Il Vice Presidente, avv. DE PIETRO, pone quindi in votazione, a scrutinio segreto, ciascuna delle proposte anzidette.

La proposta di cui al n.1, relativa al dott. Raffaele GRECO, riporta 21 voti favorevoli, nessuno contrario, e una scheda bianca e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il richiamo in ruolo del dott. Raffaele GRECO, attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario - con funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, ed il conferimento al predetto magistrato, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli (richiesta n. 3239 in data 27 maggio 1963).

Le proposte relative ai dottori Mario BERNABEI e Ugo

./.

GUARNERA riportano 22 voti favorevoli e nessuno contrario; quella relativa al dott. Paolo POLIMENO riporta 21 voti favorevoli (il dott. POLIMENO si astiene) e nessuno contrario, e risultano tutte approvate.

Viene, pertanto, deliberato il richiamo in ruolo, con il loro consenso, dei dottori Mario BERNABEI, Ugo GUARNERA e Paolo POLIMENO, attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura - ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario - con funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, ed il conferimento ai predetti magistrati dell'ufficio direttivo di Presidente di Sezione della stessa Corte (richiesta n. 3239 in data 27 maggio 1963).

La proposta relativa al dott. Guido PISANI riporta 14 voti favorevoli, 3 contrari e 5 schede bianche; quella relativa al dott. Gaetano GIANSIRACUSA riporta 16 voti favorevoli, 2 contrari e 4 schede bianche; quella relativa al dott. Giovanni MIGLIARDI riporta 12 voti favorevoli, 8 contrari e 2 schede bianche e risultano tutte approvate.

Viene, pertanto, deliberato il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'art.210 dell'Ordinamento giudiziario, dei dottori Guido PISANI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, Gaetano GIANSIRACUSA, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, e Giovanni MIGLIARDI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, ed il conferimento ai predetti magistrati, a loro domanda, dell'ufficio direttivo di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione (richiesta n. 3239 in data 27 maggio 1963).

La proposta di cui al n.4, relativa al dott.Arturo MOSCATO, riporta 17 voti favorevoli, nessuno contrario, e 5

./.

schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, al dott. Arturo MOSCATO, magistrato di Corte di Appello attualmente con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi (richiesta n. 3086 in data 23 aprile 1963).

La proposta di cui al n.5, relativa al dott. Mario TRANFAGLIA, riporta 19 voti favorevoli, nessuno contrario e 3 schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Potenza, a sua domanda, al dott. Mario TRANFAGLIA, magistrato di Corte di Appello attualmente con funzioni di Presidente di Sezione dello stesso Tribunale (richiesta n. 2958 in data 14 marzo 1963).

La proposta di cui al n.6, relativa al dott.Alberto MAUCERI, riporta 19 voti favorevoli, nessuno contrario, e 3 schede bianche, e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Pisa, a sua domanda, al dott. Alberto MAUCERI, magistrato di appello attualmente con funzioni di Consigliere della Corte di Appello di Firenze (richiesta n. 3044 in data 8 aprile 1963).

Alle ore 19.15 interviene il Presidente della Repubblica, On. Prof. Antonio SEGNI, che assume la presidenza.

Il Presidente dà la parola all'avv. PERRONE CAPANO affinchè, quale Presidente della 1ª Commissione, riferisca sulla questione relativa alla riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3

./.

agosto 1962.

L'avv. PERRONE CAPANO informa che la 1^ Commissione ha preso in esame la richiesta n. 2458/9 del Ministro di Grazia e Giustizia in data 16 giugno 1963, relativa al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962, e propone di deliberare come appresso:

1.- riaffermare, in conformità della precedente deliberazione 21 marzo 1963, che la competenza ad applicare le nuove disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n.66, quanto all'ammissione delle donne al concorso per uditore giudiziario, spetti in ogni caso al Consiglio Superiore della Magistratura;

2.- ritenere, che il Ministro, formulando la richiesta di cui sopra, abbia sostanzialmente revocato il decreto 27 febbraio 1963 di riapertura dei termini;

3.- mantenere ferma la prima deliberazione di bando di concorso; emettere una nuova deliberazione sulla base della nuova disposizione di legge ammettendo al concorso le sole donne, le quali all'epoca fissata nel primo bando erano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione dei candidati di sesso maschile.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta della 1^ Commissione.

Il dott. TAVOLARO ricorda che l'art. 43 disposizioni di attuazione della legge sul Consiglio Superiore dispone che i concorsi sono deliberati dal Consiglio stesso e indetti dal Ministro di Grazia e Giustizia, e che nel caso in esame il Ministro ha solo prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per uditore e non ha emanato un nuovo bando; tuttavia, ritiene che anche

./.

per la sola modifica del bando la competenza spetti al Consiglio Superiore.

Ricorda, peraltro, che i Presidenti delle Commissioni di concorso per uditore hanno messo in rilievo la scarsa preparazione della maggioranza dei candidati e che, pertanto, può ritenersi che sussista l'opportunità della riapertura dei termini anche per consentire un afflusso maggiore di partecipanti e, quindi, una migliore selezione.

Ciò posto è di avviso che, qualora il Consiglio ritenga opportuna la riapertura del termine, potrebbe sanare l'illegittimità del decreto ministeriale deliberando ora per allora la proroga del termine.

L'avv. MADIA dichiara di non aderire alla proposta del dott. TAVOLARO in quanto il Ministro della Giustizia ha prorogato per tutti, non solo per le donne, il termine per la presentazione delle domande e d'altronde se il decreto è nullo non può essere convalidato.

Ricorda, poi, con l'occasione, che il Presidente GRONCHI assicurò che avrebbe nominato una Commissione con il compito di risolvere i punti di attrito tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro.

Il dott. DE MARCO ritiene che il decreto del Ministro della Giustizia non possa essere sanato in quanto, mancando la deliberazione del Consiglio, non esiste addirittura l'atto da sanare. Rileva, d'altra parte, che non era opportuno riaprire i termini perchè essi erano scaduti da tempo, e riaprendoli si è determinato un ritardo di molti mesi. Insiste nel rilevare che l'unica soluzione possibile è quella proposta dalla 1ª Commissione.

Il prof. BONIFACIO osserva che l'atto del Ministro non è inesistente, in quanto il bando, deliberato dal Consiglio,

./.

deve assumere la forma di un decreto che è di competenza del Ministro; l'atto è però illegittimo perchè è mancata la deliberazione del Consiglio. Per far valere il vizio di illegittimità, a prescindere dal ricorso al Consiglio di Stato, spettante agli interessati, potrebbe forse sussistere la possibilità di elevare un conflitto di attribuzione; senonchè, a seguito dell'ultima lettera del Ministro, la materia del conflitto è venuta a cessare.

Osserva, poi, che la deliberazione proposta dalla 1ª Commissione costituirebbe un annullamento di ufficio del decreto del Ministro, ed a tal fine, secondo il Consiglio di Stato, è richiesto, oltre l'illegittimità dell'atto, anche l'interesse pubblico.

Ritiene, quindi, si debba riaffermare la competenza del Consiglio e procedere oltre.

Il prof. TORRENTE concorda con il prof. BONIFACIO. Specifica che per l'art. 26 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato l'atto viziato di incompetenza non è inesistente ma annullabile; e che, d'altronde, le norme sulla Corte Costituzionale prevedono il potere di annullamento, e non quello di una dichiarazione di inesistenza. Aggiunge che il provvedimento viziato può essere annullato d'ufficio o dalla stessa autorità o dal Governo e ritiene discutibile pertanto che il Consiglio Superiore possa annullare d'ufficio il decreto del Ministro. Rileva, poi, che sarebbe contraddittoria una deliberazione del Consiglio che ritenesse illegittimo il decreto del Ministro e riaprisse i termini.

Ritiene preferibile, pertanto, sanare il decreto stesso, riconoscendo che esso era determinato da ragioni di pubblico interesse. Ritiene che il Consiglio abbia il potere-dovere di adottare una deliberazione che si sostituisca a quel

./.

la che doveva essere emessa prima del decreto; e manifesta, inoltre, il timore che, seguendo la proposta della 1ª Commissione, si determinerebbe una situazione di gravi incertezze per gli interessati, i quali hanno presentato domanda in base al decreto di riapertura del Ministro della Giustizia, che è atto amministrativo, assistito, quindi, da una presunzione di legittimità.

L'avv. PERRONE CAPANO osserva che nel caso in esame manca la deliberazione del Consiglio, presupposto del decreto del Ministro.

Il prof. TORRENTE a sua volta rileva che la mancanza di un presupposto costituisce sempre un vizio di legittimità e l'atto affetto da tale vizio è sempre convalidabile. Ritiene opportuno che le prove scritte si svolgano nei giorni già stabiliti anche perchè, come è noto, i concorsi durano a lungo ed i migliori partecipanti, nelle more, finiscono con lo scegliere altre attività.

Il dott. DE MARCO insiste nella tesi che manca nel caso in esame la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e che, quindi, non sia possibile alcuna convalida.

Il dott. POLIMENO osserva che il Consiglio Superiore si è limitato ad indire il concorso e nulla ha detto circa il termine, rimettendosi sostanzialmente al Ministro, il quale, riaprendo il termine stesso, si è ispirato ad un pubblico interesse, criterio che il Consiglio può accettare e fare proprio.

Dichiara di condividere le considerazioni del prof. TORRENTE, aggiungendo sotto il profilo dell'opportunità, che sono stati già ammessi oltre 2.000 concorrenti e sono state già approntate le aule per le prove scritte.

./.

Il dott. Enrico POGGI rileva che il decreto di riapertura dei termini non rientra strettamente nei limiti delle competenze del Ministro; ma che il Consiglio, riconosciuto che tale decreto risponde a ragioni di opportunità, dovrebbe deliberare che si proceda oltre.

Il dott. CARNESECCHI osserva che il decreto di riapertura si potrebbe intendere limitato alle donne.

Il prof. DE FRANCESCO rileva che la proroga dei termini è ammissibile in via normale, prima della scadenza, in quanto con la scadenza sorgono interessi legittimi di coloro che hanno presentato domanda in termini. Osserva che, se interviene una legge che preveda requisiti diversi, è ammissibile la riapertura, anche dopo la scadenza, solo però nei confronti di coloro che hanno tali nuovi requisiti; diversamente sarebbero lesi gli interessi legittimi di coloro che avevano presentato la domanda nel termine originario e sapevano di gareggiare con un determinato numero di concorrenti.

Ritiene che lo stesso Ministro abbia revocato implicitamente il suo decreto e che il Consiglio possa emanare ora per allora la deliberazione di riapertura dei termini solo per le donne.

Il dott. Enrico POGGI ritiene che anche gli uomini possano partecipare perchè è interesse pubblico che vi sia un maggiore afflusso di concorrenti.

Il prof. NATOLI dichiara che le considerazioni del prof. DE FRANCESCO hanno un peso notevole; osserva, però, che il Ministro in realtà non ha revocato il decreto di riapertura. Ritiene comunque che oggi si potrebbe legittimamente deliberare la riapertura del termine solo per le donne che,

./.

rispetto alla data e al termine del bando originario, abbiano i requisiti prescritti.

Il dott. PEDOTE ritiene che il decreto di riapertura dei termini non possa considerarsi limitato alle donne e che esso debba essere tenuto fermo per ragioni di opportunità.

L'avv. Michele DE PIETRO osserva che tutte le tesi possono ritenersi, sotto certi aspetti, fondate, a parte qualche affermazione troppo perentoria; ritiene, però, che il Consiglio, quando avrà affermato un principio, si troverà di fronte ad effetti pratici, ed è perciò che occorre tenere conto della posizione di coloro che oramai hanno avuto legale conoscenza di un decreto, come quello del Ministro della Giustizia, e che si impone una deliberazione che o dia corso al decreto stesso o riconosca che tutto deve cadere. Osserva che il Ministro non ha limitato alle donne la riapertura dei termini e d'altra parte il dovere del Consiglio è quello, se possibile, di salvare il concorso, pur riaffermando la propria competenza.

Il Presidente osserva che la lettera del Ministro non può ritenersi revoca del bando, ma significa solo riconoscimento della potestà del Consiglio Superiore a modificare il bando stesso.

Dato ciò è sul Consiglio che ricadono tutte le responsabilità, per le conseguenze derivanti da una eventuale modifica del decreto di riapertura dei termini.

Dichiara di essere contrario a tale modifica ed osserva che, secondo la giurisprudenza, la riapertura dei termini non può essere limitata ad una categoria di soggetti ma deve estendersi a tutti; che le condizioni di ammissibilità devo-

./.

no essere valutate con riferimento alla data del primo bando, rimasto invariato, tranne che per il termine; che nel merito il decreto del Ministro della Giustizia è certo giustificato. Aggiunge che, qualora si modificasse il decreto di riapertura, il concorso sarebbe rinviato di molti mesi per motivi di carattere pratico in quanto il Ministro della Giustizia ha detto che il palazzo degli esami non è più disponibile fino a dicembre; inoltre, vi sarebbero sicuramente ricorsi al Consiglio di Stato ed il concorso potrebbe eventualmente anche essere sospeso.

Osserva che, invece, finora non vi sono stati ricorsi in sede giurisdizionale avverso il decreto di riapertura dei termini e che, essendo superata la questione di diritto sulla competenza del Consiglio, può sempre ratificarsi l'atto del Ministro, anche se invalido.

Aggiunge che, adottando una diversa soluzione, vi potrebbe essere anche pregiudizio per coloro che nel frattempo superassero il limite massimo di età. Ritiene si debba, quindi, ratificare il decreto di riapertura dei termini, dando atto del riconoscimento da parte del Ministro della competenza del Consiglio Superiore e, quindi, del superamento del problema giuridico.

Il dott. GIANNATTASIO osserva che migliaia di famiglie attendono che si espletino le prove scritte del concorso per uditore e che non vi è motivo per rinviarlo all'anno prossimo.

Il prof. TORRENTE propone di approvare la seguente deliberazione:

./.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

ritenuto che il provvedimento adottato dal Ministro in data 27 febbraio 1963 non è legittimo in quanto non preceduto dalla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

preso atto della nota 16 giugno u.s. del Ministro che rimette la deliberazione sull'argomento al Consiglio Superiore;

ritenuto che, tuttavia, il provvedimento ministeriale appare ispirato dalla necessità di dare immediata applicazione alla legge 9 febbraio 1963 n.66;

ritenuto, altresì, che sussistono le ragioni di pubblico interesse che giustificano la riapertura dei termini contenuta nel D.M. 27 febbraio 1963;

che d'altro canto è urgente ed indifferibile procedere agli esami

d e l i b e r a

che si proceda agli esami nei giorni già stabiliti.

Il Presidente pone ai voti la proposta del prof.TORRENTE per divisione.

I primi due comma sono approvati all'unanimità.

Il Presidente pone, poi, ai voti l'altra parte della proposta del prof. TORRENTE.

L'avv. PERRONE CAPANO, il prof. Alfredo POGGI,il dott. DE MARCO, l'avv. MADIA, il dott. SIOTTO, il prof. FRISOLI, il dott. PACIFICI, il prof. NATOLI e il prof. DE FRANCESCO dichiarano di votare contro.

La proposta riporta 14 voti a favore e risulta,quindi, approvata.

./.

Alle ore 21 il Presidente della Repubblica si allontana.

Assume, quindi, la presidenza l'avv. Michele DE PIETRO, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e dà la parola all'avv. PERRONE CAPANO, Presidente della 1ª Commissione, affinchè, data l'imminenza delle prove scritte del concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962, riferisca sulle posizioni di tutti gli aspiranti che devono essere ancora esaminati.

L'avv. PERRONE CAPANO informa che la 1ª Commissione, nell'ipotesi, verificatasi nella seduta odierna, di mancata approvazione della sua proposta di ritenere revocato il decreto ministeriale 27 febbraio 1963 di riapertura del termine, ha preso in esame anche le domande di ammissione al concorso per uditore presentate in base a tale decreto ed ha rilevato che esso ha modificato il requisito di ammissibilità concernente il sesso, ed ha riaperto il termine di presentazione delle domande di ammissione, lasciando immutati gli altri requisiti secondo le prescrizioni del bando originario 3 agosto 1962; propone, quindi, che siano da ritenere ammissibili le domande, presentate entro il termine prorogato con il decreto 27 febbraio 1963, dagli aspiranti di sesso maschile e femminile, che, però, risultino in possesso dei requisiti richiesti alle date fissate dal bando 3 agosto 1962.

Precisa, quindi, che la 1ª Commissione propone l'ammissione degli aspiranti che, oltre ad avere gli altri requisiti, abbiano compiuto l'età di ventun anni alla data del bando 3 agosto 1962 (salvo le elevazioni di legge) e abbiano conseguito la laurea entro la data fissata nel bando medesimo.

./.

Aggiunge che, conseguentemente, la 1ª Commissione propone la non ammissione di coloro che hanno compiuto ventun anni dopo il 3 agosto 1962 o si sono laureati dopo la data all'uopo fissata nel detto bando.

Il Presidente pone ai voti tali proposte della 1ª Commissione.

Le proposte sono approvate.

L'avv. PERRONE CAPANO riferisce, quindi, che la 1ª Commissione propone l'ammissione degli aspiranti ANTONELLI Francesco, FARGNOLI Giov. Domenico, GARDIN Renzo, MINEO Antonino, MOLINARI Arturo, SANTORO Luciano e SICA Mario, compresi nell'elenco 3/A nei confronti dei quali l'Organizzazione Giudiziaria ha comunicato che non vi sono rilievi da fare.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, l'ammissione al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 3 agosto 1962, degli aspiranti ANTONELLI Francesco, FARGNOLI Giov. Domenico, GARDIN Renzo, MINEO Antonino, MOLINARI Arturo, SANTORO Luciano e SICA Mario, compresi nell'elenco 3/A (richiesta n. 2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO informa, poi, che nell'elenco 2/B sono compresi 623 aspiranti, nei cui confronti l'Organizzazione Giudiziaria ha comunicato che sono tuttora in corso accertamenti; la 1ª Commissione propone la non ammissione di 24 di tali aspiranti in quanto 23 di essi hanno conseguito la laurea dopo la data fissata nel bando 3 agosto 1962 ed il 24° (SINAGRA Augusto), nato il 18 agosto 1941,

./.

ha compiuto gli anni 21 dopo la data dello stesso bando.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, la non ammissione al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 dei seguenti 24 aspiranti compresi nell'elenco 2/B del Ministero di Grazia e Giustizia:

1.-	RUSSO	Pietrantonio
2.-	SABATINO	Almerindo
3.-	SACCONE	Giuseppe
4.-	SALVATORE	Emanuele
5.-	SANTORO	Francesco
6.-	SARTEA	Giacomo
7.-	SCARPARI	Giancarlo
8.-	SELO	Ciro
9.-	SENECA	Angelo
10.-	SERRADIFALCO	Rosa
11.-	SIGNORELLI	Maria Lucia Concetta
12.-	SNAIDERBAUR	Pietro
13.-	TRIUNFO	Giuseppe
14.-	VASQUEZ	Vincenzo
15.-	VITIELLO	Renato
16.-	FRANCO	Vincenzo
17.-	BERTOSSI	Milvia
18.-	CAPPARE'	Emilio
19.-	CASULA	Pierfrancesco
20.-	DI PISA	Giuseppe
21.-	MONTACCINI	Ferdinando
22.-	ORTENSI	Umberto
23.-	PATERNESI	Giuseppe
24.-	SINAGRA	Augusto,

./.

in quanto i primi 23 hanno conseguito la laurea dopo la data fissata nel bando 3 agosto 1962 ed il 24°, SINAGRA Augusto, essendo nato il 18 agosto 1941, ha compiuto gli anni 21 dopo la data dello stesso bando (richiesta n.2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO riferisce, poi, che la 1^ Commissione propone di deliberare l'esclusione dell'aspirante TUCCI Giuseppe, compreso nell'elenco 2/B, in quanto il medesimo è stato ritenuto non idoneo fisicamente a seguito dell'infermità "paralisi con atrofia muscolare degli arti inferiori e grave difficoltà della deambulazione", conseguenza di poliomielite, specificata nella relazione del Medico Provinciale di Bari in data 16 maggio 1963.

Il prof. BONIFACIO dichiara che il dott. TUCCI è assistente universitario, giovane di primissimo ordine, e ritiene che la sua posizione debba essere esaminata con la massima benevolenza.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1^ Commissione di esclusione del dott. TUCCI dal concorso sopra specificato, con l'intesa che se la proposta non venga approvata il dott. TUCCI deve ritenersi ammesso con riserva al concorso.

La proposta non è approvata.

Il Consiglio delibera, quindi, l'ammissione con riserva del dott. TUCCI Giuseppe, compreso nell'elenco 2/B, al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 (richiesta n. 2458/8 del Ministro di Grazia e Giustizia in data 16 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO riferisce, quindi, che la 1^ Commissione propone al Consiglio di deliberare l'ammissione con riserva degli altri 598 aspiranti compresi nell'elen

./.

co 2/B.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, l'ammissione con riserva degli altri 598 aspiranti, compresi nell'elenco 2/B, al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 (richiesta n. 2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO informa, poi, che la 1ª Commissione propone di deliberare l'ammissione con riserva dell'aspirante GALATI Giuseppe, compreso nell'elenco 2/C, in quanto risultano pendenti nei suoi confronti tre procedimenti penali, rispettivamente per rifiuto di atti d'ufficio, per falso e per abuso di ufficio.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, l'ammissione con riserva del dott. GALATI Giuseppe, compreso nell'elenco 2/C, al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 (richiesta n. 2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO informa, poi, che la Commissione ha preso in esame la sentenza 8 ottobre 1962, con la quale il Tribunale dei Minorenni di Lecce ha dichiarato non doversi procedere a carico di MAZZOTTA Luigi in ordine al reato di furto aggravato per concessione del perdono giudiziale, e propone di non ammettere al concorso il MAZZOTTA (compreso nell'elenco 2/C).

Su invito del Presidente il segretario, dott. CUSANI, dà lettura della sentenza sopra indicata.

Il Presidente, poi, pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

./.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, la non ammissione del dott. MAZZOTTA Luigi al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 (richiesta n. 2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO informa, poi, che l'aspirante PARENTE Angelo Antonio, compreso nell'elenco 2/D, fu sottoposto nel 1955 a procedimento penale per corruzione di minorenne e violazione di domicilio e la Corte di Cassazione, su ricorso del medesimo, con sentenza 4 marzo 1960, dichiarò estinti tali reati in virtù dell'amnistia concessa con il D.P. 11 luglio 1959 n.460, annullando senza rinvio la sentenza 6 marzo 1958 del Tribunale di Cassino di condanna a mesi 6 e giorni 20 di reclusione. Riferisce, quindi, che la 1^ Commissione propone di non ammettere il dott. PARENTE al concorso.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1^ Commissione.

La proposta è accolta all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, la non ammissione del dott. PARENTE Angelo Antonio, compreso nell'elenco 2/D, al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962.

L'avv. PERRONE CAPANO riferisce, poi, che la 1^ Commissione propone di deliberare la non ammissione al detto concorso dei 6 aspiranti compresi nell'elenco 2/E in quanto BALDASSARRE Francesco ha superato il limite massimo di età essendo nato il 24 febbraio 1932; MAGGIULLI Cesarea ha superato il limite di età essendo nata il 27 luglio 1924; RE Francesco ha superato il limite di età essendo nato il 6 ottobre 1931; RICCIARDELLI Maria ha presentato istanza, perve

./.

nuta alla Procura della Repubblica di Roma a mezzo posta il 9 aprile 1963, oltre il termine prescritto dal decreto 27 febbraio 1963; BENETAZZO Giovanni ha presentato domanda pervenuta all'autorità competente il 9 aprile 1963, oltre il termine prescritto dal decreto 27 febbraio 1963; DE SIMONE Giuseppe è risultato non idoneo nei concorsi per 288 e 155 posti di uditore giudiziario, indetti rispettivamente con i DD.MM. 5 gennaio 1957 e 30 giugno 1960.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, la non ammissione al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962 dei dottori BALDASSARRE Francesco, BENETAZZO Pietro Giovanni, DE SIMONE Giuseppe, MAGGIULLI Cesarea, RE Francesco, RICCIARDELLI Maria, compresi nell'elenco 2/E (richiesta n. 2458/7 in data 20 maggio 1963).

L'avv. PERRONE CAPANO informa, poi, che la 1ª Commissione ha preso in esame l'istanza 17 giugno 1963, con la quale il dott. MACINO Giorgio, premesso di essere stato escluso dal concorso per la nomina ad uditore "per scarsa moralità" e perchè "appartenente a famiglia di non indiscussa moralità", chiede di essere ammesso al concorso, contestando la fondatezza di detti motivi di esclusione. Riferisce al riguardo che la 1ª Commissione propone di deliberare la reiezione dell'istanza.

Il Presidente pone ai voti la proposta della 1ª Commissione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio delibera, quindi, la reiezione dell'i-

./.

stanza 17 giugno 1963 del dott. MACINO Giorgio diretta ad ottenere la revoca della deliberazione 17 maggio 1963 con la quale il medesimo non è stato ammesso al concorso per esami a 110 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 3 agosto 1962.

La seduta è tolta alle ore 22.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI